



Ministero della Difesa

Agenzia Industrie Difesa

CONVENZIONE

TRA

II MINISTRO DELLA DIFESA

E

**II DIRETTORE GENERALE
dell'AGENZIA INDUSTRIE DIFESA**

Decorrenza: 1 gennaio 2018

PREMESSA

L'Agenzia Industrie Difesa (di seguito denominata Agenzia o AID) ha lo scopo di gestire unitariamente le attività delle unità produttive e industriali della Difesa, inquadrare nell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa ai sensi degli articoli 47 e 48 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, (nel seguito denominato Codice dell'ordinamento militare o semplicemente Codice) indicate nei decreti adottati dal Ministro della difesa.

La presente convenzione triennale è predisposta a norma dell'articolo 133, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (nel seguito denominato Regolamento), che prevede la stipula, ogni tre anni, di una convenzione tra il Ministro della difesa e il Direttore generale dell'Agenzia per la definizione e il perseguimento degli specifici obiettivi dell'Agenzia, per la verifica, da parte del Ministro dei risultati raggiunti, nonché per la determinazione degli ulteriori contenuti previsti dall'articolo 8, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300.

Con le premesse fatte, il Ministro della difesa ed il Direttore generale dell'Agenzia.

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

OGGETTO E DURATA

La presente convenzione, fermi restando gli obiettivi connessi all'incarico assegnati al Direttore generale dell'Agenzia con il decreto del Ministro della difesa del 14 settembre 2017, anche ai fini della misurazione e valutazione della *performance* organizzativa e individuale, definisce gli obiettivi dell'Agenzia e disciplina i rapporti tra il Ministero della difesa e l'Agenzia stessa per il periodo 1° gennaio 2018 – 31 dicembre 2020.

ARTICOLO 2

OBIETTIVI

2.1. PRINCIPALI OBIETTIVI

1. Nel triennio 2018-2020 l'attività dell'Agenzia è finalizzata prioritariamente al conseguimento della complessiva capacità di operare secondo criteri di economica gestione, in vista della verifica di sostenibilità e stabilità del sistema industriale dell'Agenzia in attuazione del piano industriale triennale previsto dal decreto legge n. 91 del 20 giugno 2017, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2017, n.123.

A tal fine, occorre perseverare in tutte le iniziative volte a rivedere in modo significativo, anche attraverso un'apposita campagna di informazione, il rapporto dell'Agenzia con il mondo privato e con il mercato interno della Difesa e delle altre Pubbliche Amministrazioni, allo scopo di completare la ristrutturazione necessaria a reimpostare l'assetto industriale dell'Agenzia stessa in vista di eventuali, successive riconfigurazioni delle proprie Unità produttive. L'AID dovrà promuovere, quale organismo *in house*, le proprie attività in atto a vantaggio di altre Pubbliche Amministrazioni centrali.

Nel contempo, è necessario proseguire e implementare l'attività rivolta a realizzare recuperi di efficienza ed efficacia, in termini commerciali e produttivi – anche attraverso il ricorso a forme consortili e societarie ammesse nel rispetto del quadro normativo vigente – nonché individuare nuovi filoni di attività convenienti e sostenibili che possano contribuire a migliorare la

competitività con le realtà industriali operanti nel mercato di interesse. In particolare, occorre anche predisporre progetti e processi propedeutici di riconversione industriale mirati a un ottimale impiego delle risorse disponibili e ad un potenziamento e ampliamento dei settori produttivi.

Le attività dell'Agenzia prioritariamente indirizzate a garantire la sostenibilità economica e finanziaria, dovranno essere tese a:

- a. sviluppare un progetto di mantenimento e trasferimento delle competenze strategiche ai fini del corretto sviluppo del citato piano industriale triennale (2018-2020);
- b. perseguire una sempre più spinta ottimizzazione tecnica, organizzativa e gestionale delle iniziative avviate, per renderle maggiormente produttive, competitive e remunerative anche mediante l'attuazione di un'attenta ricerca di nuovi sbocchi produttivi, ivi comprese ad esempio quelle dedicate alla riconversione di mezzi, materiali e attrezzature dismesse dall'Amministrazione o eccedenti le esigenze delle Forze armate;
- c. perseguire iniziative a basso contenuto di investimenti e ad alta intensità di utilizzo della manodopera interna, negli stabilimenti;
- d. individuare nei rapporti con l'AD le modalità operative per l'interscambio fra le varie Unità, di attività, prodotti e servizi di rispettiva competenza, al fine di massimizzare le sinergie e le riduzioni di costi;
- e. incrementare il grado di soddisfazione del cliente interno (*captive*), attraverso azioni mirate a:
 - (1) concentrare le attività degli stabilimenti su prodotti e servizi di prioritario interesse per le Forze armate;
 - (2) valutare la possibilità di impiegare il valore aggiunto derivante dalla vendita di beni e servizi a operatori esterni alla Difesa, ai fini della creazione, presso ciascun operatore, di un credito di pari importo a favore delle Forze armate, secondo schemi negoziali da definire caso per caso;
- f. ottimizzare l'utilizzo delle risorse, incluse quelle di *staff*, attraverso:
 - (1) l'impiego prioritario delle professionalità interne alle Forze armate e al Segretariato Generale della Difesa/DNA;
 - (2) la razionalizzazione delle funzioni di *staff*, secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza;
 - (3) la verifica, in funzione dell'evoluzione del mercato, sia *captive* che privato, della corretta assegnazione e distribuzione del personale con contratto a tempo determinato secondo la normativa vigente nell'ambito delle strutture e articolazioni dell'Agenzia;
 - (4) un maggiore impulso ai processi di innovazione organizzativa, anche alla luce dei progetti di riconversione produttiva o di ampliamento delle attività operative approvati, ferme restando le dotazioni organiche individuate con appositi provvedimenti;
 - (5) l'assegnazione a specifica unità organizzativa della funzione di supporto per la cessione verso Paesi stranieri di materiali non più in uso, ovvero eccedenti le esigenze della Difesa;
 - (6) la progressiva semplificazione e automazione dei processi e delle procedure interne;
- g. ottenere finanziamenti da altre Pubbliche Amministrazioni e/o Istituzioni pubbliche e/o private.

2.2. ULTERIORI OBIETTIVI

L'Agenzia, inoltre, dovrà:

1. imprimere particolare impulso avvalendosi anche del supporto del Segretariato Generale della Difesa/DNA (V Reparto) alle attività di Ricerca e Sviluppo tecnologico in settori innovativi sia di specifico interesse per lo strumento militare, che di interesse strategico nazionale, allo scopo di favorire il rilancio e la competitività delle Unità produttive, sviluppandone la relativa capacità, in termini di processi e di prodotti.
2. promuovere e mantenere relazioni con gli organi competenti dell'Unione Europea per la trattazione di questioni e problemi relativi alle proprie attività.
3. dare priorità al soddisfacimento delle commesse affidate dal Ministero della difesa, per il tramite del Segretariato generale della difesa, con riguardo alle attività di ammodernamento, potenziamento, esercizio e manutenzione dei mezzi e dei materiali in uso alla Difesa, nonché al supporto correlato alla cessione a terzi di beni per i quali il Ministero medesimo abbia determinato la necessità o l'opportunità di procedere all'alienazione.
4. valorizzare le capacità produttive e tecnologiche dello Stabilimento chimico-farmaceutico militare di Firenze per rispondere a tutte le esigenze di interesse sanitario nazionale, tra cui:
 - a. la produzione e distribuzione di farmaci orfani, così come definiti dalla normativa vigente;
 - b. l'incremento della richiesta nazionale di sostanze e prodotti a base di cannabis ad uso medico sulla base degli eventuali fondi che saranno resi disponibili dagli altri dicasteri interessati;
 - c. l'aumento della produzione di antidoti per conto dei Ministeri della salute e della difesa per il trattamento sanitario e la protezione in caso di emergenze derivanti da agenti patogeni, tossine, agenti chimici e radiazioni nucleari, mantenendo un presidio delle competenze critiche nell'ambito dello Stabilimento stesso.

ARTICOLO 3

PATRIMONIO E BENI ATTRIBUITI ALL'AGENZIA

1. I beni immobili, ubicati nei comprensori degli Stabilimenti militari, sono attribuiti alla gestione dell'AID per il tempo necessario allo svolgimento dell'attività istituzionale della stessa. Tali beni rimangono nel patrimonio immobiliare in uso al Ministero della difesa e sono messi a disposizione dell'AID tramite verbali di consegna. Con le stesse modalità, al termine delle esigenze istituzionali dell'Agenzia, gli immobili saranno restituiti al Ministero della difesa.
2. Le manutenzioni ordinarie e straordinarie degli immobili sono definite e regolamentate dalla normativa vigente. In ogni caso sono a carico di AID le manutenzioni ordinarie, mentre rimangono a carico del Ministero le manutenzioni straordinarie e gli adeguamenti di legge.

A tal fine, le specifiche esigenze sono segnalate dall'Agenzia al Ministero della difesa, che le valuta per gli aspetti tecnico/amministrativi, tramite i propri organi tecnici territoriali competenti, e per la conseguente programmazione e pianificazione delle spese, secondo le normali procedure di formazione del bilancio della Difesa.

Gli interventi sono attuati secondo le procedure previste per l'esecuzione dei lavori.

Nel caso di impreviste e improcrastinabili esigenze di ripristino e/o adeguamento infrastrutturale, qualora l'organo programmatore-finanziario del Ministero della difesa non disponga della prevista copertura finanziaria, ma concordi sulla indifferibilità dell'intervento, l'Agenzia può avvalersi del competente organo territoriale del Genio o, ove necessario, procedere direttamente per l'espletamento della procedura di affidamento dei lavori, lo svolgimento della direzione lavori e l'esecuzione dei collaudi mentre i corrispondenti oneri economici contrattuali vengono

sostenuti dall'Agenzia, previa attestazione da parte del Genio della sostenibilità economica finanziaria a carico del Ministero della difesa, che provvede ai pagamenti sulla base della documentazione tecnico-amministrativa prodotta dall'organo territoriale del Genio. I suddetti oneri verranno ripianati all'AID, anche attraverso l'istituto della permuta, secondo modalità preventivamente concordate con l'organo programmatore competente.

3. Previa autorizzazione del Ministro, l'Agenzia può affidare a terzi in co-uso aree totali o parziali degli stabilimenti, qualora tale affidamento sia mirato al fine della piena valorizzazione delle risorse disponibili e all'incremento delle attività delle Unità produttive ad essa affidate in gestione.
4. L'AID impiega le infrastrutture degli stabilimenti ad essa conferiti nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti e si avvale dell'organizzazione del Segretariato generale della difesa per l'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, stabilita dall'apposita direttiva del Segretario generale - Direttore nazionale degli armamenti.
5. Le esigenze finanziarie necessarie per gli adeguamenti antinfortunistici, per quanto riguarda le infrastrutture, sono segnalate dall'AID al Ministero della difesa, che le valuta con gli stessi criteri indicati al precedente comma 2.
6. L'adeguamento di aree a nuove esigenze operative e allo sviluppo di nuovi prodotti, compresa la loro messa a norma, rientra nella competenza dell'Agenzia, che ne dà comunicazione preventiva al Ministero della difesa.
7. Si applica agli stabilimenti interessati l'esonero previsto dall'articolo 30 della legge 18 aprile 1975, n.110, per gli stabilimenti della Difesa che trattano esplosivi e prodotti per il munizionamento o parti di essi, commissionati dal Ministero della difesa e dai Corpi armati dello Stato (di cui al collegato decreto ministeriale del 1958), come comunicato dal Ministero dell'interno con lettera n. 557/B.27644 del 23 aprile 2002, nonché la normativa vigente in materia. Il Ministero della difesa, su richiesta di AID, provvede alla certificazione dell'adeguatezza delle aree di lavorazione, delle riserve e dei depositi dei materiali esplosivi alle leggi e norme vigenti, secondo il principio generale di salvaguardia, da fatti accidentali, per persone e ambiente.
8. Il Ministero della difesa, nei limiti delle proprie possibilità e con eventuali oneri da concordare, mette a disposizione degli stabilimenti interessati depositi di Forza armata, per far fronte a eventuali esigenze di decentramento di munizionamento/esplosivo da sottoporre a lavorazione, che risulti eccedente le portate nominali di riserve e depositi di stabilimento.

ARTICOLO 4 ***PERSONALE CIVILE***

1. L'Agenzia si avvale di:
 - a. personale civile degli stabilimenti affidati in gestione, dotato di contratto a tempo indeterminato, proveniente dai ruoli della Difesa e transitato nei ruoli dell'Agenzia, ovvero assunto nei ruoli a seguito di procedure di mobilità o ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni;
 - b. personale civile del Ministero della difesa, compreso personale con qualifica dirigenziale, operante in posizione di distacco o comando, presso la Direzione generale e gli stabilimenti affidati in gestione;
 - c. personale degli stabilimenti conferiti, dotato di contratto a tempo indeterminato con il Ministero della difesa, ma ancora non inquadrato nei ruoli dell'Agenzia (Unità di Gaeta e Capua);

- d. dipendenti pubblici, di altre amministrazioni, anche con qualifica dirigenziale, con onere economico a carico della disponibilità finanziaria della medesima Agenzia, assegnati alla stessa anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o analogo provvedimento ai sensi della vigente normativa;
 - e. personale civile assunto dall’Agenzia, con onere economico a carico della disponibilità finanziaria della medesima Agenzia, con contratto a tempo determinato di diritto privato per specifiche esigenze che richiedono adeguate competenze tecniche, o adeguate qualifiche professionali, per le quali non è possibile fare ricorso a quello in servizio, nei limiti ed alle condizioni posti dalla normativa vigente.
2. Al personale che presta servizio presso l’AID viene applicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del Comparto Ministeri, nonché i contratti collettivi integrativi stipulati dalla Direzione generale dell’Agenzia e dalle Organizzazioni Sindacali (OO.SS) aventi titolo. Al personale assunto con contratto a tempo determinato si applica, in quanto compatibile, lo stesso CCNL per le materie non specificatamente trattate nel contratto di assunzione.
 3. Le disposizioni riportate nei successivi commi non si applicano al personale assunto in Agenzia con contratto a tempo determinato di cui al punto 1. lett. e).
 4. Resta a carico del Ministero della difesa la parte fissa della retribuzione del personale civile a tempo indeterminato inquadrato nei ruoli del Ministero della difesa e che presta servizio presso la direzione generale o gli Stabilimenti di AID, mentre la retribuzione accessoria (straordinario, missioni, pasti, etc.), da erogare secondo il quadro normativo vigente e nei limiti quantitativi fissati, è a carico dell’Unità Produttiva/Direzione generale di AID.
 5. A mente dell’articolo 9 commi 1 e 2 del d.lgs n. 300/1999, gli oneri per il personale civile inquadrato nei ruoli dell’Agenzia a seguito di trasferimento o delle procedure di mobilità dai Ministeri ed Enti pubblici sono coperti dalle rispettive risorse finanziarie contestualmente trasferite dall’Amministrazione cedente all’Agenzia;
 6. Il Ministero della difesa, per il tramite della Direzione generale del personale civile, continua a garantire il supporto necessario e le funzioni di interfaccia con il Ministero dell’economia e delle finanze per il transito dei flussi finanziari delle partite stipendiali “NOIPA” in carico all’Agenzia sul centro di spesa del Segretariato generale del Ministero della difesa.

Restano a carico del Ministero della difesa:

- a. gli oneri derivanti da risarcimento danni a favore del personale civile della Difesa a seguito di sentenze di condanna pronunciate dal Giudice ordinario - amministrativo - contabile e penale in qualunque grado di giudizio per eventi dannosi verificatisi antecedentemente alla data dei decreti ministeriali del 24 aprile 2001, ovvero del 24 ottobre 2001 in funzione della Unità produttiva di appartenenza;
- b. gli oneri derivanti da risarcimento danni per infermità discendenti da patologie per le quali sia accertata giudizialmente l’insorgenza in periodo antecedente alle date riportate sub a). Per quanto attiene alle malattie a lunga latenza, dovrà farsi riferimento al periodo di esposizione allo specifico agente patogeno;
- c. gli oneri relativi al trattamento economico accertati giudizialmente e relativi al riconoscimento delle differenze retributive per l’avvenuta attribuzione di mansioni superiori in data antecedente a quelle riportate sub a).

La trattazione dei contenziosi *de quibus* e le correlate liquidazioni sono gestite in modo unitario dall’Agenzia previa attestazione di fondi pertinenti da parte del Ministero difesa – Ufficio Centrale del Bilancio e degli Affari Finanziari.

7. Il Ministero della difesa, per il tramite della Direzione generale per il personale civile, garantisce all’Agenzia attività di consulenza e assistenza. Resta fermo che gli eventuali benefici economici

a favore del personale per provvedimenti emanati “*ope legis*” rientrano nella disponibilità finanziaria degli appositi capitoli del Ministero della difesa.

8. Nello specifico accordo, annualmente sottoscritto dal Ministero della difesa e dalle OO.SS. nazionali aventi titolo, viene stralciata dal Fondo Unico di Amministrazione (FUA) della Difesa una quota, che costituisce il FUA dell’Agenzia. Detto Fondo viene utilizzato, previa contrattazione integrativa di Agenzia, per retribuire i compensi accessori al personale civile non dirigente, proveniente o ancora inquadrato nei ruoli civili del Ministero, comunque in servizio presso dette Unità.
9. Il personale continua a godere dei benefici connessi alle provvidenze previste per il personale della Difesa in servizio e in quiescenza. Il Ministero della difesa provvede, per quanto riguarda la concessione dei sussidi, borse di studio, contributi per elevazione culturale, a corrispondere direttamente agli interessati tali benefici, ponendoli a carico del bilancio della Difesa. Per quanto riguarda il benessere, il Ministero della difesa provvede ad assicurare all’Agenzia i relativi fondi.
10. Il personale partecipa a pieno titolo agli Organismi di Protezione Sociale (OPS) del Ministero della difesa. Pertanto, tale personale viene ammesso agli OPS, può costituirsi in associazione e chiedere la gestione di un OPS. Restano attribuiti alla gestione dell’Agenzia gli OPS costituiti presso Castellammare di Stabia e Gaeta.

ARTICOLO 5

PERSONALE MILITARE

1. L’Agenzia si avvale di personale militare che viene a tal fine assegnato, con ordine di trasferimento, dalla competente Forza armata al Segretariato Generale della Difesa/DNA (V Reparto) in posizione extra organica e, contestualmente, distaccato presso l’Agenzia per le esigenze della Direzione generale o di una determinata Unità produttiva. I dirigenti militari impiegati presso la sede centrale di AID avranno incarichi di livello adeguato al grado rivestito. I direttori degli stabilimenti militari che trattano esplosivi, o munizionamento, o effettuano lavorazioni prettamente militari (Baiano di Spoleto, Noceto, Fontana Liri, Capua), devono essere, di norma, Ufficiali Superiori di grado non inferiore a colonnello (o gradi corrispondenti) e con specifiche competenze tecniche. In alternativa, ove detto personale militare non fosse reso disponibile dalla Difesa, per qualsiasi motivo, l’AID ha facoltà di reperire sul mercato del lavoro personale tecnico di adeguata esperienza professionale per ricoprire i predetti incarichi di livello dirigenziale. Resta inteso che, permanendo la connotazione militare degli Enti sopra citati, il Ministero della difesa si impegna ove possibile a fornire personale militare almeno per gli incarichi di vice direttore con il grado di tenente colonnello (o gradi corrispondenti) e di Ufficiali e Sottufficiali con responsabilità nel settore della prevenzione e protezione dei luoghi di lavoro, con compiti connessi con le attività di segreteria e affari generali, nonché per gli aspetti di sicurezza (installazioni militari e tutela del segreto).
2. In applicazione dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto ministeriale 16 gennaio 2013 recante la struttura del Segretariato Generale della Difesa/DNA, delle Direzioni generali/tecniche e degli Uffici centrali del Ministero della difesa, la gestione tecnico-amministrativa e giuridica del personale militare comandato presso la sede centrale e le sedi periferiche dell’Agenzia è attribuita al V Reparto del Segretariato Generale della Difesa/DNA, mentre gli aspetti disciplinari e sanzionatori sono attribuiti alle competenti articolazioni del medesimo Segretariato. Le questioni inerenti l’impiego del personale militare sono trattate per il tramite del Segretariato Generale della Difesa/DNA, su iniziativa della Direzione generale dell’Agenzia.

L'impiego del personale militare con incarico esclusivo presso l'AID non comporta, per tutta la durata dell'assegnazione, la decadenza da alcuna titolarità o beneficio, correlato all'incarico posseduti al momento della nomina.

3. Per quanto attiene agli avvicendamenti dei direttori (Capi Unità), ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera h), del Regolamento, il Direttore generale dell'Agenzia conferisce l'incarico di Capo Unità all'Ufficiale Superiore allo scopo assegnato dalla competente Forza armata, tenendo conto di quanto previsto dalla pianificazione dell'impiego degli ufficiali precedentemente approvata dal rispettivo Vertice.
4. E' a carico del Ministero della difesa la parte fissa della retribuzione del personale militare, mentre la retribuzione accessoria (straordinario, missioni, pasti, etc.), da erogare secondo il quadro normativo vigente e nei limiti quantitativi fissati, è a carico dell'Unità/Direzione generale di AID.

ARTICOLO 6

RICORSO A MANODOPERA INTERINALE

1. L'Agenzia potrà avvalersi di personale interinale per lavorazioni non eseguibili con le professionalità a disposizione delle Unità produttive, sia per le tipologie di dette professionalità - non reperibili all'interno né dalla pianta organica né da eventuali riconversioni volontarie del personale disponibile - sia per il maggior numero di unità lavorative necessarie a soddisfare gli accresciuti carichi di lavoro indotti dall'incremento delle produzioni nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 7

RAPPORTI TRA L'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA E L'AGENZIA

7.1. VALORIZZAZIONE DEI SISTEMI D'ARMA E BENI IN DISMISSIONE DALLE FORZE ARMATE

Le attività di valorizzazione sul mercato nazionale ed internazionale dei materiali in *surplus* alle Forze Armate, in una ottica di massima efficacia ed efficienza, verranno sviluppate, in linea generale, secondo le seguenti fasi:

Fase 1: stipula di Convenzioni-Quadro tra Agenzia e F.A. cedente

La convenzione dovrà riportare la tipologia di materiale oggetto di future potenziali cessioni, con relative stime di riferimento e lista delle possibili controprestazioni di beni e servizi o crediti (NDA) a fronte delle possibili cessioni.

Fase 2: approvazione da parte dell'Autorità Politica delle Convenzioni Quadro

Secondo le modalità già stabilite con la Direttiva SMD L – 027, all'articolo 7 comma "a".

Fase 3: attività di indagine e scouting sul mercato da parte dell'Agenzia

Nell'attività di individuazione dell' eventuale acquirente, l'Agenzia potrà porre in essere tutte le attività necessarie a recepire l'interesse sul mercato al fine di garantire il miglior risultato.

Il valore recepito sul mercato sarà sottoposto all'approvazione della Forza Armata cedente e se accettato sarà stipulato l'atto di permuta tra l'Agenzia e l'Ente di Forza Armata preposto.

Fase 4: disponibilità del materiale

Nelle more della formalizzazione della permuta (con schema contrattuale unico per tutti gli enti della Difesa) e qualora richiesto da parte dell'acquirente, il materiale sarà reso disponibile all'AID,

mediante il passaggio di carico a titolo gratuito tra FA e AID.

Al momento del passaggio, ogni onere e responsabilità relativo alla custodia del materiale e del suo trasporto passerà dall'Ente cedente alla stessa Agenzia.

7.2. CRITERI OPERATIVI

1. Sulla base dei criteri indicati al *paragrafo 7.1* e dell'esperienza maturata nel precedente triennio, il Ministero della Difesa e l'Agenzia continuano ad operare sinergicamente per l'individuazione delle esigenze del Ministero e il soddisfacimento delle stesse da parte dall'Agenzia.

In particolare, tenuto conto che le Unità produttive sono inquadrare nell'area tecnico-industriale della Difesa, e che esse rappresentano pertanto uno strumento operativo di cui la Difesa si avvale per assicurare supporto alle Forze armate, il Ministero della Difesa potrà affidare direttamente all'AID le commesse per l'acquisizione dei beni e servizi occorrenti, nel rispetto delle disposizioni del Codice dei Contratti pubblici, delle linee guida dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) e secondo le modalità di cui alla vigente direttiva SMD.

2. In particolare, il Ministero della difesa:

a. richiede prioritariamente (prima di rivolgersi ad operatori esterni) preventivi e fattibilità per tutti quei servizi e produzioni inerenti alle capacità attuali e prospettive delle Unità, periodicamente comunicate dalla stessa AID, nonché l'interesse ad acquisire mezzi e materiali dismessi, o eccedenti le esigenze delle Forze Armate;

b. favorisce l'affidamento di nuove linee produttive, anche attraverso forme associative con l'industria civile, l'incremento di attività su linee esistenti e da acquisire e quanto altro possibile ai fini del pieno sviluppo produttivo dell'Agenzia;

c. supporta l'Agenzia, ove possibile, nell'affidamento di commesse da parte delle Pubbliche amministrazioni centrali in qualità di ente *in house* dell'apparato statale;

d. supporta l'Agenzia, ove possibile, nelle trattative commerciali con organismi e/o industrie anche straniere del settore della difesa;

e. nei contratti da stipulare con l'industria per l'acquisizione di beni e servizi, valuta la possibilità di regolarizzare la parte economica anche mediante compensazioni con produzioni delle Unità produttive;

f. assicura l'assistenza tecnico / operativa nell'ambito delle attività riguardanti i materiali d'armamento e gli esplosivi trattati dalle Unità; in particolare, la loro movimentazione viene assicurata, su richiesta diretta delle singole Unità; dai competenti uffici tecnici di Forza Armata con vettori convenzionati direttamente dall'AID ovvero, su richiesta e con fondi dell'Agenzia con vettori convenzionati dalla Difesa ricorrendo all'Istituto della "*Delegazione di Pagamento*";

g. promuove e favorisce l'attività di formazione del personale dell'Agenzia attraverso le strutture/organizzazioni di formazione/aggiornamento professionale del Ministero della difesa, mediante accordi di programma;

h. garantisce la sicurezza delle aree sensibili degli stabilimenti che trattano esplosivi e munizionamento, nei particolari periodi di pericolo oggettivo, attraverso un adeguato servizio di vigilanza, in applicazione della normativa della Difesa; in proposito, il Ministero della difesa continua ad assicurare il collegamento con i Comandi Militari Centrali e Territoriali, le cui disposizioni relative alla sicurezza e l'assunzione degli stati di allerta, valgono anche per gli stabilimenti dell'Agenzia;

i. assicura il mantenimento del numero complessivo dell'attuale parco automezzi in uso all'Agenzia, in linea con le limitazioni imposte dalla normativa vigente e la relativa manutenzione preventiva e correttiva (ordinaria e straordinaria);

- j. supporta le attività del mercato *captive* dell’Agenzia anche per il tramite del V Reparto Segretariato Generale della Difesa;
 - k. predispone la periodica determinazione dei costi orari dell’Agenzia applicabili nell’ambito delle attività del mercato *captive*.
 - l. consolida e promuove il ruolo dello Stabilimento chimico-farmaceutico militare di Firenze quale interlocutore privilegiato verso il Ministero della salute e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, le Regioni, l’Agenzia Italiana del Farmaco e la Protezione Civile, per tutti i servizi connessi alla produzione, distribuzione e stoccaggio di farmaci orfani, antidoti strategici, vaccini, nonché sostanze e prodotti a base di cannabis ad uso medico.
3. L’Agenzia si impegna a:
- a. perseguire il costante recupero dell’efficienza ed il massimo contenimento dei costi;
 - b. fornire prodotti e servizi di qualità certificata, rispondenti alle specifiche tecniche concordate per il soddisfacimento delle esigenze indicate dal committente, a prezzi congrui con quelli del mercato, nel rispetto delle migliori condizioni tecnico-economiche conseguibili;
 - c. rispettare, nelle attività di gestione, maneggio, lavorazione, conservazione e trasporto dei materiali d’armamento e degli esplosivi, la normativa vigente;
 - d. concordare con le strutture di formazione e aggiornamento professionale del Ministero della difesa i programmi annuali di addestramento del personale delle Unità produttive e della Direzione generale dell’Agenzia nei termini specificati dall’articolo 7.2, comma 2, lettera g);
 - e. fornire al Ministero della difesa il supporto da questo richiesto in relazione alle operazioni di cessione di sistemi d’arma e beni dismessi dalle Forze armate mediante la formalizzazione di apposite convenzioni, in aderenza a quanto previsto all’articolo 7.1;
 - f. curare il “ciclo di gestione della *performance*”, le attività e le predisposizioni in materia di prevenzione della corruzione, di trasparenza e integrità e di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi, adottando tutti i documenti e le misure a tali fini previsti dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e aggiornando la sezione “amministrazione trasparente” del sito *internet istituzionale*;
 - g. implementare gli obiettivi contenuti nell’Atto di indirizzo annuale del Ministro della difesa e gli obiettivi strategici di cui ai paragrafi 2.1e 2.2 adottando, entro le scadenze previste dalla normativa vigente, i documenti che sostanziano il ciclo di gestione della *performance* (sia nella fase programmatica sia nella fase di rendicontazione dei risultati), che dovranno anche contenere gli obiettivi specifici suscettibili di misurazione, con i relativi indicatori ai fini della determinazione del loro grado di conseguimento;
 - h. sostenere il settore industriale nazionale del *procurement* della difesa nella finalizzazione delle attività contrattuali, anche nei confronti di governi stranieri;
 - i. collaborare e sostenere, avvalendosi anche del supporto del Segretariato generale della Difesa/DNA (V Reparto) la ricerca militare mettendo a disposizione le proprie capacità.

ARTICOLO 8

ONERI A RIMBORSO DALL’AMMINISTRAZIONE DIFESA PER LE FORNITURE DI PRODOTTI/SERVIZI

1. Per i prodotti e servizi richiesti dal Ministero della difesa, viene applicata la direttiva SMD in vigore in materia.
2. Relativamente alle attività di valorizzazione e cessione a titolo oneroso di materiale proveniente dal *surplus* delle Forze armate, sarà prevista una quota percentuale a favore dell’Agenzia per

ristorare gli oneri connessi alla finalizzazione delle attività amministrative/operative/logistiche/ finanziarie delle singole permutate.

ARTICOLO 9

PAGAMENTO DELLE FORNITURE ESPLETATE DALL'AGENZIA

1. Il Ministero della difesa è tenuto a trasferire all'Agazia gli importi relativi alle commesse assegnate secondo quanto riportato dalla direttiva SMD più volte citata.
2. Per la definizione dell'esatto ammontare delle partite pendenti tra l'AID e gli organi programmatori del Ministero della difesa, relative al triennio 2015 – 2017, lo Stato maggiore della difesa, il Segretariato generale della difesa/DNA e l'Agazia provvedono all'esame congiunto dei dati contabili di riferimento, alla luce dei nuovi sistemi di calcolo modificati all'esito della cessazione dei finanziamenti all'Agazia ex art. 2190, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

ARTICOLO 10

GESTIONE DI IMPEGNI FINANZIARI PREGRESSI

1. Eventuali pagamenti maturati in esito ad impegni assunti dalle Unità produttive negli esercizi precedenti all'E.F. 2002 sono a carico del Ministero della difesa. A tale scopo, il Ministero provvede a finanziare per ogni specifica esigenza le Unità produttive, che provvedono al pagamento del relativo onere secondo le norme della contabilità di Stato.
2. Il corrispettivo del servizio di guardiania svolto da personale del Ministero della difesa presso le Unità produttive viene contabilizzato a riduzione del credito maturato dall'Agazia per anticipazioni sostenute e non ripianate.

ARTICOLO 11

MODALITA' PER LA GESTIONE DELLA CONVENZIONE

1. L'Agazia si impegna a determinare i meccanismi organizzativi e procedurali, idonei a consentire una corretta gestione del rapporto convenzionale instaurato.
2. In relazione agli impegni definiti nella presente convenzione, l'Agazia annualmente trasmette al Ministro:
 - a. entro il mese di aprile il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario precedente;
 - b. entro il mese di ottobre il bilancio di previsione e il piano di attività dell'esercizio finanziario successivo;
 - c. entro il mese di novembre la bozza di nuova convenzione o di revisione (se necessaria) per il successivo esercizio finanziario.

ARTICOLO 12

INDIRIZZO E VIGILANZA

1. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'Agazia è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro della difesa, che potrà esercitarli anche avvalendosi del Segretario Generale della Difesa/DNA, con le modalità previste dall'articolo 134 del Regolamento. L'Agazia, ove ritenuto utile, potrà altresì avvalersi del supporto tecnico - amministrativo del Segretariato Generale della Difesa/DNA (V Reparto) per lo svolgimento dei

suoi compiti istituzionali, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 9, comma 2, lett. D) del D.M. 16 gennaio 2013, 20 del d.lgs n.66/2010 e 134, comma 1 del d.P.R. n. 90/2010.

ARTICOLO 13 ***CONTROLLO STRATEGICO E MONITORAGGIO DELLA PERFORMANCE***

1. Il controllo strategico, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sarà effettuato dall'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (OIV), ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e a mente del decreto del Ministro della difesa in data 9 settembre 2013. Per consentire lo svolgimento di tale controllo e il monitoraggio della *performance* organizzativa, l'Agenzia si impegna a fornire al predetto Organismo, per ciascun anno di validità della presente Convenzione, i dati necessari che consentano di verificare il livello di conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2.
2. Ai fini della verifica del raggiungimento dei risultati, ai sensi del sistema di misurazione della *performance* individuale del personale dirigente del Ministero della difesa – che costituisce punto di riferimento anche per il Direttore dell'Agenzia – sono annualmente predisposte schede di valutazione riguardanti i risultati operativi (i cui obiettivi sono assegnati dal Capo di gabinetto su delega e previa approvazione del Ministro) e il comportamento organizzativo. A metà anno, verrà effettuata la verifica intermedia secondo la procedura di cui al citato sistema.

ARTICOLO 14 ***COMUNICAZIONI***

1. L'Agenzia si impegna a comunicare al Ministro della difesa le eventuali varianti da apportare alla propria struttura organizzativa, gli andamenti gestionali delle Unità produttive assegnate in gestione, le modalità di utilizzo delle risorse, nonché le problematiche di particolare rilievo, oltre all'informativa sul consuntivo del bilancio consolidato a metà esercizio e sulle previsioni di fine esercizio.

ARTICOLO 15 ***MODIFICHE DELLA CONVENZIONE***

1. Qualora, nel corso del periodo di efficacia della presente convenzione, intervengano modifiche al quadro normativo, ovvero mutino sostanzialmente le condizioni in base alle quali essa è stata stipulata, si procederà, su richiesta di una delle parti, a concordare le modifiche e le integrazioni necessarie. Gli atti relativi saranno stipulati con le medesime modalità della presente convenzione.

Roma,

Il Direttore Generale dell'Agenzia

Il Ministro della Difesa